

Deliberazione n. 56 / 2019

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NUOVO ELENCO RICOGNITIVO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ENTE

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **15:50** in Pesaro nella sala "Sara Levi Nathan" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI	Assente
FEDUZI EMANUELE	Assente
LAVANNA OMAR	Assente
MASSI BARBARA	Presente
MENCOBONI MARGHERITA	Presente
NICOLELLI ENRICO	Presente
PANICALI CHIARA	Presente
PAOLINI GIUSEPPE	Presente
PICCINI ALESSANDRO	Presente
ROSSI ENRICO	Presente
TOCCACELI GIACOMO	Presente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente
ZENOBI MIRCO	Assente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Massi Barbara, Piccini Alessandro, Toccaceli Giacomo.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che con deliberazione n.13 del 10 giugno 2014 il Consiglio provinciale approvava il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, comprensivo di un articolato normativo e di un allegato contenente l' *“elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi”* di competenza dell'Ente.

Dato atto:

- che si è ormai compiuto e stabilizzato il radicale riassetto funzionale, istituzionale e organizzativo dell'Ente Provincia conseguente all'entrata in vigore della L. 7 aprile 2014, n.56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* e al successivo avvio delle procedure per il riordino delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle nuove province con la correlata riallocazione a regioni e comuni di parte delle funzioni prima esercitate dalle province con il relativo personale;
- che, in particolare, tale processo di riallocazione si è attuato nella regione marche ai sensi della L.R. 3 aprile 2015, n.13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle province”* che, nell'individuare le funzioni provinciali non fondamentali trasferite alla regione, fissava al 31 dicembre 2015 (art.3, comma 4) la data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della regione a conclusione del correlato trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie: data poi rideterminata nel 31 marzo 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28;
- che dal 31 marzo 2016 - a seguito delle deliberazioni n. 302 e n.303 adottate in pari data dalla giunta regionale, con le quali si è disposto il trasferimento alla regione Marche delle risorse umane e strumentali correlate alle funzioni trasferite alla Regione - la provincia, ai sensi delle previsioni normative di cui alla L.R.13/2015, non ha più la titolarità delle seguenti funzioni non fondamentali, così individuate dall'allegato A) alla medesima legge regionale:

Materia	Normativa di riferimento
Turismo, informazione e accoglienza turistica	- <u>L.R. n. 10/1999</u> (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed

	organizzazione amministrativa): art. 30;
	- <u>L.R. n. 9/2006</u> (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo): art. 5; art. 7, comma 1; art. 13, comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, commi 2 e 3; art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art. 50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1; art. 55; art. 65; art. 75, comma 10.
Beni e attività culturali	<u>L.R. n. 4/2010</u> (Norme in materia di beni e attività culturali): art. 5, comma 2.
Trasporto pubblico locale e viabilità	- <u>L.R. n. 45/1998</u> (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche): art. 8; art. 14, comma 1; art. 15;
	- <u>L.R. n. 10/1999</u> (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 58, comma 1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali;
	- <u>L.R. n. 12/2009</u> (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale): art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8;
	- <u>L.R. n. 22/2001</u> (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato): art. 3-bis, comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22, comma 1;
	- <u>L.R. n. 6/2013</u> (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale): art. 6, commi 1 e 2.
Protezione civile	- <u>L.R. n. 32/2001</u> (Sistema regionale di protezione civile): art. 12, commi 1 e 4.
Difesa del suolo	- <u>L.R. n. 10/1999</u> (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 52;
	- <u>L.R. n. 13/1999</u> (Disciplina regionale della difesa del suolo): art. 15; art. 16, comma 1;
	- <u>L.R. n. 31/12</u> (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua): art. 2, commi 1, 6 e 7;
	- <u>L.R. n. 6/2005</u> (Legge forestale regionale): art. 5, comma 5; art. 10, comma 2; art. 12, commi 1, 3, 4 e 5; art. 13, comma 4; art. 15-quater; art. 15-quinquies.
Caccia	- <u>L.R. n. 7/1995</u> (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria): art. 2, commi 2, 4 e 7; artt. 3, 4, 5; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10, commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13, commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16, comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1, 2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1, e 6; art. 25, commi 2, 2-bis, e 4; art. 26, commi 2 e 3; art. 26-bis, comma 1; art. 27-bis, comma 6; art. 28, commi 1, 3 e 8; art. 31, commi 1, 5 e 13; art.

	32, commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34 commi 2, 3-bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi 1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu); art. 40, comma 6;
	- <u>L.R. n. 10/1999</u> : art. 44;
	- <u>L.R. n. 24/1998</u> (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): art. 7, comma 2, lettera h).
Pesca nelle acque interne	- <u>L.R. n. 24/1998</u> : art. 13, comma 1 e 2, lettera a), b) e c);
	- <u>L.R. n. 11/2003</u> (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne): art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9, comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1; art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19; art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23, comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27, commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6; art. 30, commi 6 e 7.
Formazione professionale	- <u>L.R. n. 16/1990</u> (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale): art. 5, comma 1;
	- <u>L.R. n. 2/1996</u> (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea); art. 1.
Servizi sociali	- <u>L.R. n. 31/2009</u> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010): art. 29;
	- <u>L.R. n. 9/2003</u> (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della <u>legge regionale 12 aprile 1995, n. 46</u> concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti): art. 12, comma 5;
	- <u>L.R. n. 13/2009</u> (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati): art. 14, comma 5.
Artigianato	- <u>L.R. n. 17/2007</u> (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista): art. 2, comma 2.
Agricoltura	- <u>L.R. n. 24/1998</u> (Disciplina organica delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): articolo 7, commi 2, lettere b), d), e), f), g), h), l), m), n), o), 3 e 4;
	- <u>L.R. n. 17/2001</u> (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati): art. 1;
	- <u>L.R. n. 5/2013</u> (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) art. 3;
	- <u>L.R. n. 13/2013</u> (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto): art. 3.

Edilizia pubblica	- <u>L.R. n. 10/1999</u> (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 39, commi 1 e 2;
	- <u>L.R. n. 36/2005</u> (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative): art. 3.

- che con successiva L.R. 25 marzo 2016, n.6 sono state apportate modifiche alla L.R.13/2015, ridelegando alle province le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all'*allegato A* alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13, intese, in sede di interpretazione autentica disposta dall'art.7 della L.R. 1 agosto 2016, n.18, come le funzioni di vigilanza venatoria e ittica attribuite agli agenti di vigilanza e finalizzate all'accertamento delle violazioni amministrative nelle relative materie ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e la riscossione dei proventi corrispondenti;
- che nel frattempo la Provincia di Pesaro e Urbino, in base alla legge di stabilità 2015 (n.190 del 21 dicembre 2014), ha provveduto a ridurre il costo della propria dotazione organica, commisurata all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura pari al 50% e ha revisionato la struttura organizzativa dell'ente in relazione all'esercizio delle funzioni fondamentali e di amministrazione generale, ai sensi dell'art.1, comma 85 della legge 56/2014.

Considerato:

- che alla luce degli intervenuti mutamenti è pertanto ormai improcrastinabile aggiornare il quadro ricognitorio dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente in raccordo con il nuovo riassetto organizzativo e funzionale;
- che l'aggiornamento dei procedimenti rappresenta anche l'occasione per rendere disponibile in forma aggiornata e organica all'utenza, in ottemperanza ai principi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 (*"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*) e agli obblighi informativi di cui all'art.35 del medesimo decreto, il quadro dettagliato delle competenze autorizzatorie dell'ente con tutte le informazioni più

utili per contattare gli uffici competenti, effettuare pagamenti, accedere alla modulistica e ad altri servizi on-line.

Considerato altresì, per quanto attiene l'articolato normativo del regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo, che si rende opportuno modificarne e integrarne le disposizioni per i due seguenti aspetti:

- l'articolo 30, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha modificato l'art.35, comma 1, lett. c) del citato D.Lgs. n.33/2013, sostituendo l'obbligo di pubblicazione del nominativo del responsabile del procedimento con la pubblicazione dell'informazione concernente *“l'ufficio del procedimento”*; pertanto al comma 4 dell'art.11 del regolamento provinciale, ove è richiamato specificatamente l'obbligo informativo di cui al predetto art.35, comma 1, lett.c), le parole *“il nome del responsabile del procedimento”* sono sostituite dalle seguenti: *“l'ufficio del procedimento”*;
- l'art.14-ter della legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo, riguardo al regime della conferenza dei servizi c.d. “simultanea”, stabilisce, rispettivamente ai commi 3 e 5, quanto segue:
 - *“Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.”* (Comma 3);
 - *“Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.”* (Comma 5);
- in attuazione del suddetto art.14-ter, comma 5, è pertanto opportuno definire le modalità di designazione del rappresentante unico dell'amministrazione provinciale nelle conferenze decisorie che si svolgono in forma simultanea, inserendo un nuovo articolo nel regolamento provinciale sul procedimento amministrativo, corrispondente all'articolo 11-bis nel testo riportato al punto 3 della parte dispositiva della presente deliberazione.

Richiamata la premessa di cui alla citata delibera consiliare n.13/2014 che di seguito si riporta integralmente:

- *l'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto modifiche all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 confermando, al comma 1, il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso;*
- *il termine generale di conclusione del procedimento è stato ridotto a 30 giorni ed è applicabile laddove l'amministrazione interessata non individui termini differenti secondo quanto stabilito nei commi 3 e 4 del citato articolo 2;*
- *l'Amministrazione, ai sensi del medesimo articolo 2, in assenza di specifica motivazione non può indicare termini superiori a 90 giorni e, se non previsto da una specifica disposizione di legge, non può indicare termini superiori a 180 giorni;*
- *l'art. 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n.69 demanda alle regioni e agli enti locali l'adeguamento ai termini di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo 2 della legge n. 241 del 1990.*
- *ai sensi dell'art.29, comma 2-quater della L.241/1990, gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo 29, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.*

Rilevato che nel corso dell'anno 2019 è stata conclusa l'operazione di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente, attraverso la costituzione, d'intesa con i dirigenti, il Segretario Generale e il Direttore Generale (cfr. prot. n.26190 del 30 luglio 2019), di un apposito gruppo di lavoro che ha realizzato la compilazione, per ciascun Servizio, delle schede con la nuova ricognizione dei procedimenti amministrativi complete di tutti i dati richiesti dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

Ritenuto che, all'esito della suddetta nuova ricognizione, si rende necessario, così come previsto dall'art. 7 della L.69/2009 e dalla L.241/1990, approvare, quale allegato al vigente "*Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo*", il nuovo "*Elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi*".

Precisato che, come previsto nell'art. 3, comma 4 del suddetto Regolamento, l' *"Elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi"* sarà aggiornato con cadenza almeno annuale a cura del Servizio Affari Generali (ora corrispondente al Servizio 3. AMMINISTRATIVO-AMBIENTE-TRASPORTO PRIVATO) sulla base delle segnalazioni pervenute dai Dirigenti dei Servizi cui fanno capo le strutture organizzative responsabili del procedimento.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- l'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- l'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;

Dato atto che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio 3 "Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato" Andrea Pacchiarotti.

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

A voti unanimi,

DELIBERA

- Di approvare il nuovo *"Elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi"* che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sostituisce integralmente il

precedente corrispondente “Elenco” approvato con deliberazione consiliare n.13 del 10 giugno 2014.

- Che il nuovo “*Elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi*” di cui al punto 1. costituisce, a sua volta, parte integrante, ai sensi dell’art.3, del vigente “*Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo*” approvato con la medesima deliberazione consiliare n.13/2014.
- Di approvare le seguenti ulteriori modifiche all’articolato del regolamento di cui al punto che precede:
 1. al comma 4 dell’art.11 le parole “*il nome del responsabile del procedimento*” sono sostituite dalle seguenti: “*l’ufficio del procedimento*”;
 2. dopo l’articolo 11 è inserito il seguente articolo 11-bis:

“ARTICOLO 11-BIS

PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE DECISORIE IN FORMA SIMULTANEA

1. *Alle conferenze dei servizi decisorie che si svolgono in forma simultanea (“conferenze sincrone”) ai sensi dell’articolo 14-ter della LEGGE, la PROVINCIA partecipa con un unico rappresentante legittimato ad esprimere definitivamente, e in modo univoco e vincolante, la posizione dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza.*
2. *Nell’ipotesi di partecipazione ad una conferenza sincrona indetta da altre amministrazioni, nelle quali la PROVINCIA è convocata per rendere uno o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, tutti riconducibili, sulla base dell’elenco ricognitivo di cui all’articolo 3, ai procedimenti di competenza di un unico Servizio, il rappresentante unico di cui al primo comma è designato dal dirigente del medesimo Servizio individuandolo tra i funzionari dell’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria del procedimento a cui è riferibile l’assenso da rendere nella conferenza. Qualora gli atti di assenso siano molteplici e riferibili a procedimenti assegnati alla responsabilità istruttoria di diverse unità organizzative sempre facenti capo ad un medesimo Servizio, il dirigente designa il rappresentante unico individuandolo:*
 - a) *preferibilmente, tra i funzionari dell’unità organizzativa competente ad istruire il procedimento di complessità prevalente anche in considerazione della rilevanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato al procedimento;*

- b) *in subordine, tenendo conto di oggettive ragioni organizzative legate alla effettiva disponibilità del personale in servizio tra quello comunque assegnato alle unità organizzative responsabili delle istruttorie preordinate ai diversi assensi da rendere nella conferenza.*
3. *Nell'ipotesi di partecipazione ad una conferenza sincrona indetta da altre amministrazioni, nelle quali la PROVINCIA è convocata per rendere più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, riconducibili, sulla base dell'elenco ricognitivo di cui all'articolo 3, ai procedimenti di competenza di diversi Servizi, il rappresentante unico di cui al primo comma è designato, di intesa, dai dirigenti dei medesimi Servizi, individuandolo con i criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Qualora l'intesa non si perfezioni, provvede in via sostitutiva il Direttore Generale.*
4. *Nella conferenza sincrona indetta dalla PROVINCIA in qualità di amministrazione procedente, il rappresentante unico di cui al primo comma è sempre designato dal dirigente del Servizio al cui ambito di competenza è riconducibile il procedimento che ha dato luogo alla indizione della conferenza, individuandolo tra i funzionari dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria. Qualora la PROVINCIA sia chiamata a rendere, in detta conferenza, anche uno o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, rilevanti per la conclusione positiva del procedimento che ha dato luogo alla indizione della conferenza, il rappresentante unico si raccorda preventivamente, con le modalità di cui al comma 6, con i funzionari e i dirigenti delle unità organizzative responsabili delle istruttorie preordinate alla definizione dei diversi assensi da rendere nella conferenza. Resta salva la facoltà di intervento di detti funzionari nella conferenza dei servizi in analogia con quanto previsto, per le amministrazioni statali, dal comma 4, secondo e terzo periodo, dell'art.14-ter della LEGGE.*
5. *Qualora il parere, l'intesa, il concerto, il nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, da rendere dalla PROVINCIA nella conferenza sincrona, sia riconducibile alla competenza di un organo politico dell'ente, spetta a quest'ultimo designare il rappresentante unico individuandolo nel dirigente o nel funzionario della unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento a cui è riferibile l'assenso da rendere nella conferenza. Contestualmente all'atto di designazione l'organo politico acquisisce altresì, dalla predetta unità organizzativa, le valutazioni istruttorie inerenti*

all'assenso da esprimere nella conferenza, formulando al riguardo il proprio avviso, eventualmente anche in forma di indirizzi.

6. *Nei casi di cui ai commi precedenti, con congruo anticipo rispetto alla data fissata come seduta conclusiva della conferenza sincrona, il funzionario designato quale rappresentante unico si raccorda con i dirigenti e i funzionari delle unità organizzative che, sulla base dell'elenco ricognitivo di cui all'articolo 3, risultano responsabili delle istruttorie preordinate alla definizione degli assensi che la PROVINCIA è chiamata a rendere nella conferenza. In particolare il rappresentante unico acquisisce o per via telematica o, nei casi più complessi, convocando apposita riunione interna, le valutazioni dei diversi responsabili dei procedimenti inerenti alla conferenza dei servizi, informandone contestualmente i dirigenti di riferimento e concordando con i medesimi l'eventuale partecipazione alla conferenza dei funzionari delle rispettive strutture in funzione di ausilio e supporto tecnico in analogia con quanto previsto, per le amministrazioni statali, dal comma 4, secondo e terzo periodo, dell'art.14-ter della LEGGE."*

- Di dare atto che le modifiche di cui al punto 3) del presente dispositivo sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, nel testo coordinato del regolamento allegato alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ____/____/____

TIMBRO

Firma _____ --



Provincia di pesaro e Urbino



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

*Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014
In vigore dal 20/07/2014*

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n... del....

Divenuto esecutivo il

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Pesaro e Urbino, sia che conseguano obbligatoriamente ad un'istanza, sia che debbano essere iniziati d'ufficio.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno valenza integrativa della disciplina statale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e prevedono comunque garanzie non inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art.29 della medesima legge. Sono fatte salve le previsioni di livelli ulteriori di tutela inerenti ai diritti di partecipazione contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del presente regolamento.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, è fatta salva la facoltà di disciplinare, con appositi regolamenti, specifici procedimenti in ragione della loro rilevanza e particolare complessità, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta alle province, ex art.117, comma 6 Costituzione, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
5. Nei successivi articoli l'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino viene indicata come "PROVINCIA", il presente regolamento viene denominato "REGOLAMENTO", mentre la legge 7 agosto 1990, n. 241 viene denominata "LEGGE" e ogni rinvio alla medesima come ad altre normative statali si intende dinamico, ossia riferito anche a tutte le loro successive modificazioni.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del “REGOLAMENTO” si intende per:

- a) “*procedimento amministrativo*”: una serie di atti, attività e operazioni, tra loro coordinate e finalizzate all'adozione di un provvedimento amministrativo;
- b) “*provvedimento amministrativo*”: l'atto di natura autoritativa conclusivo del procedimento amministrativo e produttivo di effetti giuridici conformativi di un assetto di interessi in vista del perseguimento di un fine pubblico;
- c) “*istruttoria amministrativa*”: la fase del procedimento amministrativo preordinata all'accertamento dei fatti e all'acquisizione e alla valutazione di ogni elemento rilevante per l'adozione del provvedimento amministrativo;
- d) “*responsabile del procedimento*”: il dirigente del servizio cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale compresa la predisposizione del provvedimento conclusivo, o altrimenti il dipendente della medesima unità organizzativa espressamente designato dal dirigente medesimo;
- e) “*unità organizzativa responsabile del procedimento*”: l'articolazione organizzativa alla quale è attribuita, per ciascun tipo di procedimento, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, compresa la predisposizione del provvedimento conclusivo.

ARTICOLO 3

INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEL LORO TERMINE DI CONCLUSIONE

1. I procedimenti amministrativi di competenza della PROVINCIA sono individuati, con i relativi termini di conclusione e con le unità organizzative responsabili del

procedimento, nell'allegato "ELENCO RICOGNITIVO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI", che costituisce parte integrante del "REGOLAMENTO".

2. In mancanza di un termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni e comunque inferiori a centottantuno giorni sono stabiliti dal "REGOLAMENTO" tenendo conto, ai sensi dell'art.2, comma 4 della "LEGGE", della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.
3. Per i procedimenti non inclusi nel suddetto elenco, il termine di conclusione è quello stabilito specificatamente da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza di questa, è quello pari a trenta giorni previsto in via generale dall'art.2, comma 2 della "LEGGE".
4. L'allegato "ELENCO RICOGNITIVO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI" è aggiornato con cadenza almeno annuale a cura del Servizio Affari Generali sulla base delle segnalazioni pervenute dai dirigenti dei servizi cui fanno capo le strutture organizzative responsabili del procedimento. L'aggiornamento è sottoposto ad approvazione del Consiglio provinciale.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI INVIO E SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE NEI PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE

1. Nei procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte l'istanza deve essere redatta nelle forme e con le modalità preventivamente indicate dalla PROVINCIA e portate a conoscenza dei cittadini attraverso la pubblicazione della relativa modulistica nel sito web istituzionale. Nel caso in cui l'istanza, pur non redatta nelle forme e nei modi previsti, contenga comunque tutti gli elementi necessari per avviare il procedimento, deve essere accettata.
2. Le istanze devono essere redatte in forma scritta su supporto cartaceo o su



documento informatico e possono essere inviate anche per fax e via telematica secondo quanto previsto dall'art.38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Resta fermo il divieto, stabilito dall'art.47, comma 2, lett.c) del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, di utilizzare il fax per l'invio di documenti tra pubbliche amministrazioni.

3. Le istanze su supporto cartaceo presentate a mezzo del servizio postale o a mezzo fax sono sottoscritte dall'interessato e inviate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
4. Le istanze su supporto cartaceo consegnate "a mano" direttamente agli uffici della PROVINCIA addetti alla ricezione, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto o, altrimenti, sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
5. Le istanze inviate per via telematica sono valide, ai sensi dell'art.65 del d.lgs. 82/2005:
 - a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
 - b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto verrà stabilito con specifico atto dalla PROVINCIA ai sensi della normativa vigente;
 - c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto verrà stabilito con specifico atto dalla PROVINCIA ai sensi della normativa vigente;
 - d) ovvero se, ai sensi dell'art.38, comma 3 del d.P.R. 445/2000, è inviata copia per immagine dell'originale cartaceo dell'istanza sottoscritta dall'interessato unitamente alla copia per immagine del documento d'identità;
 - e) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art.71 del d.lgs. 82/2005, e ciò sia

attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

6. Il mancato avvio del procedimento da parte del dirigente titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza inviata con le modalità di cui al comma 5 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.
7. Le istanze inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 5 sono equivalenti alle istanze sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
8. Le istanze e i documenti trasmessi alla PROVINCIA da altre pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa, ai sensi dell'art.47 del d.lgs.82/2005 sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza accertando almeno uno dei seguenti requisiti, vale a dire che:
 - a) siano sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
 - b) ovvero siano dotate di segnatura di protocollo di cui all'art.55 del d.P.R. 445/2000;
 - c) ovvero sia comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'art.71 del d.lgs.82/2005;
 - d) ovvero siano trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
9. Con apposito atto organizzativo le modalità di invio, acquisizione e gestione dei flussi delle istanze e della documentazione di cui al presente articolo, potranno, nel rispetto della vigente normativa, essere ulteriormente dettagliate anche in ragione dello sviluppo organizzativo e gestionale della PROVINCIA.
10. Sono fatte salve le diverse o più dettagliate modalità di invio o sottoscrizione eventualmente previste, nel rispetto delle norme di legge vigenti, nei bandi di gara o concorso.

ARTICOLO 5

DECORRENZA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE

1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte i termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data rispetto alla quale si ha certezza legale dell'avvenuto ricevimento dell'istanza, e precisamente:
 - a) dalla data di acquisizione dell'istanza al registro di protocollo qualora la stessa sia presentata su supporto cartaceo, a mezzo del servizio postale, per fax, o consegnata "a mano";
 - b) dalla data di acquisizione dell'istanza al registro di protocollo qualora la stessa sia presentata per via telematica, esclusa la modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata per la quale vale quanto indicato alla lettera d);
 - c) dalla data di consegna della raccomandata indicata nell'avviso di ricevimento, qualora l'istanza sia presentata a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
 - d) dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna inviata al mittente dal gestore della casella di posta elettronica certificata della PROVINCIA, qualora l'istanza sia trasmessa attraverso sistemi di posta elettronica certificata ai sensi dell'art.48 del d.lgs.82/2005.
2. Per le istanze inviate per via telematica con le modalità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art.4 del REGOLAMENTO, l'individuazione delle modalità di certificazione della data di ricevimento delle istanze è demandata a quanto verrà stabilito con specifico atto organizzativo della PROVINCIA ai sensi della normativa vigente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art.35, comma 2 del d.lgs. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ove l'istanza dell'interessato sia inficiata da gravi irregolarità o incompletezze o da sostanziali carenze della

documentazione necessaria a corredo della medesima, entro 15 giorni il responsabile del procedimento provvede a richiedere all'interessato la regolarizzazione dell'istanza o le necessarie integrazioni da effettuarsi entro un termine congruo e comunque non superiore a 60 giorni. La richiesta determina interruzione del termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere nella sua interezza, quindi senza computare il termine già trascorso, dal ricevimento dell'istanza regolarizzata o completa della documentazione necessaria. Alla scadenza del termine stabilito nella richiesta, qualora l'interessato non provveda alla prescritta regolarizzazione o alle necessarie integrazioni, il procedimento viene archiviato d'ufficio senza darne ulteriore comunicazione all'interessato.

4. Al di fuori dell'ipotesi contemplata al comma 3, qualora l'istanza sia una mera riproposizione, senza alcun sostanziale elemento di novità, di una precedente domanda, o qualora se ne ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, il procedimento si conclude, entro quindici giorni, con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione, ai sensi dell'art.2, comma 1 della "LEGGE", può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
5. Nei procedimenti scaturenti da avvisi o bandi indetti dalla PROVINCIA il termine di conclusione decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle relative domande. Sono in ogni caso fatte salve le diverse o più dettagliate disposizioni eventualmente previste, nel rispetto delle norme di legge vigenti, nei bandi, avvisi di gara o concorso o atti assimilabili.

ARTICOLO 6

DECORRENZA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI D'UFFICIO

1. Per i procedimenti d'ufficio i termini di conclusione decorrono dalla data in cui la PROVINCIA abbia avuto formale notizia del fatto o dell'atto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo provenga da organi o uffici di altra amministrazione, o

comunque da soggetti terzi, il termine di conclusione decorre dalla data di ricevimento dell'atto medesimo accertato con le modalità di cui all'art.5.

3. Per i procedimenti d'ufficio non aventi carattere obbligatorio, l'effettivo avvio del procedimento è rimesso alla motivata scelta discrezionale della PROVINCIA.

ARTICOLO 7

TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO

1. I termini per la conclusione del procedimento si riferiscono alla data di adozione dei provvedimenti. Il termine di conclusione che cade in giorno festivo o di chiusura degli uffici dell'amministrazione provinciale è prorogato di diritto, in applicazione del principio generale di cui all'art.155, comma 4 codice di procedura civile e all'art.2963, comma 3 codice civile, al primo giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi.
2. I procedimenti preordinati alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, sono disciplinati da specifico regolamento provinciale. In ogni caso se tali procedimenti non possono concludersi favorevolmente per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, il dirigente responsabile comunica all'interessato, entro il termine previsto per la conclusione, le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del beneficio. A detti procedimenti non si applicano le disposizioni di cui all'art.20 della "LEGGE" concernenti l'istituto del silenzio assenso.
3. I procedimenti di autotutela, anche se sollecitati dagli interessati, hanno carattere di procedimenti d'ufficio ed essi si concludono entro il medesimo termine stabilito per i procedimenti di primo grado cui si riferiscono.
4. Il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla "LEGGE" e al "REGOLAMENTO" non si applica ai procedimenti sanzionatori per illecito amministrativo, ai quali si applica il termine prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art.28, e le cui scansioni procedurali restano regolate dalla medesima legge 689/1981 e dalle eventuali disposizioni delle leggi di settore.

ARTICOLO 8

SOSPENSIONE DEL TERMINE

1. Fatte salve le ipotesi di acquisizione di pareri obbligatori o di valutazioni tecniche per le quali si applicano le disposizioni di cui agli artt.16 e 17 della “LEGGE”, il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della PROVINCIA o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. La sospensione del termine decorre dalla data della richiesta di acquisizione delle informazioni o delle integrazioni documentali. Dalla data di ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere, sommandosi a quello già maturato prima della sospensione.
3. Decorso inutilmente il periodo di sospensione di trenta giorni, senza che l'interessato abbia prodotto la documentazione e le informazioni richieste, il procedimento è concluso con un provvedimento espresso sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, qualora queste siano ritenute comunque sufficienti a motivare il provvedimento finale. Se la mancanza di informazioni o di documentazione conseguente al mancato riscontro della richiesta di integrazioni determina invece l'impossibilità di assumere una decisione di merito compiutamente motivata, si dispone con provvedimento espresso la chiusura del procedimento per mancata produzione nel termine previsto degli elementi richiesti.

ARTICOLO 9

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le

modalità e i contenuti previsti dall'articolo 8 della “LEGGE”, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, va fornito loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nella comunicazione di avvio del procedimento è fatta altresì menzione, ai sensi dell'art.28, comma 8 del d.lgs.69/2013, del diritto all'indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento di cui all'art.2-bis, comma 1-bis della “LEGGE”, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art.2, commi 9-bis e 9-ter della “LEGGE”, e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.
3. La comunicazione di avvio è effettuata, di norma, entro dieci giorni dalla decorrenza del termine per la conclusione del procedimento, dal dirigente cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria o, su sua delega, dal responsabile del procedimento.
4. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noto il contenuto della comunicazione di cui al presente articolo, mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'ente, per tutta la durata del procedimento, di apposito avviso di avvio del procedimento.
5. La comunicazione di avvio del procedimento non ha luogo per i procedimenti definiti in forma semplificata di cui all'art.5, comma 4 del “REGOLAMENTO”, nonché per i procedimenti di cui all'art.13 della “LEGGE” per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

ARTICOLO 10

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento o ne hanno facoltà ai sensi dell'art.9 della "LEGGE", hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento salvo quanto previsto dall'art.24 della "LEGGE";
 - b) di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto e purché siano presentati entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la conclusione del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia stato anticipatamente concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale del procedimento .
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, su loro espressa e specifica richiesta, possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, alla conferenza dei servizi di cui agli artt.14 e seguenti della "LEGGE".
3. Nei procedimenti ad istanza di parte, il dirigente cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria o, su sua delega, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10-bis, comma 1 della "LEGGE". Detta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere, ridotti della metà, dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste ultime, ridotti di due terzi, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui al secondo periodo del predetto art.10-bis.
4. Qualora, per effetto della riduzione di cui al comma precedente, si determini una frazione di giorni, il termine di conclusione è sempre arrotondato all'unità superiore.

ARTICOLO 11

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Le unità organizzative responsabili del procedimento sono individuate, per ciascun procedimento, nell'allegato "ELENCO RICOGNITIVO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI". Per i nuovi procedimenti o per quelli comunque non ancora individuati nel predetto elenco, la determinazione dell'unità organizzativa responsabile è effettuata, in pendenza dell'aggiornamento del medesimo elenco, dal dirigente del servizio cui afferisce, per competenza, il procedimento.
2. In presenza di temporanee e specifiche esigenze organizzative il dirigente può assegnare con atto scritto e motivato determinati procedimenti ad un'unità organizzativa diversa da quella indicata nell'allegato "ELENCO RICOGNITIVO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI".
3. Il responsabile del procedimento coincide con il dirigente del servizio cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale compresa la predisposizione del provvedimento conclusivo, salvo che il dirigente medesimo non provveda, con atto scritto, ad assegnare ad altro dipendente della stessa unità organizzativa, almeno di categoria professionale "C", la responsabilità del procedimento.
4. Ai sensi dell'art.35, comma 1, lett.c) del d.lgs.33/2013, **l'ufficio del procedimento**, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'ente.
5. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui all'art.6 della "LEGGE", può essere delegato dal dirigente cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:
 - a) a comunicare l'avvio del procedimento e/o i motivi ostativi all'accoglimento



- dell'istanza di cui all'art.10-bis della "LEGGE";
- b) a indire e convocare le conferenze dei servizi di cui agli artt.14 e seguenti della "LEGGE";
 - c) a decidere in ordine alle richieste di partecipazione alle conferenze dei servizi presentate ai sensi dell'art.10, comma 2 del "REGOLAMENTO";
 - d) a comunicare il provvedimento di conclusione del procedimento;
 - e) ad adottare, solo qualora il responsabile del procedimento abbia qualifica di posizione organizzativa, il provvedimento finale di competenza dirigenziale.
6. Il responsabile del procedimento è unico anche per i procedimenti che si articolano in più fasi complesse o coinvolgono più unità organizzative.
7. Nei procedimenti che coinvolgono più servizi o unità organizzative, o che prevedono acquisizioni di atti istruttori da parte di altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento, qualora rilevi ritardi tali da comportare il rischio del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, è tenuto ad attivare forme di sollecitazione nei confronti dei responsabili delle altre strutture o amministrazioni coinvolte nel procedimento, proponendo, ove necessario, misure come accordi, protocolli di intesa o conferenze dei servizi, idonee a consentire la conclusione del procedimento entro i termini previsti.

ARTICOLO 11-BIS

PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE DECISORIE IN FORMA SIMULTANEA

- 1. Alle conferenze dei servizi decisorie che si svolgono in forma simultanea ("conferenze sincrone") ai sensi dell'articolo 14-ter della LEGGE, la PROVINCIA partecipa con un unico rappresentante legittimato ad esprimere definitivamente, e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza.**
- 2. Nell'ipotesi di partecipazione ad una conferenza sincrona indetta da altre amministrazioni, nelle quali la PROVINCIA è convocata per rendere uno o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque**



denominati, tutti riconducibili, sulla base dell'elenco ricognitivo di cui all'articolo 3, ai procedimenti di competenza di un unico Servizio, il rappresentante unico di cui al primo comma è designato dal dirigente del medesimo Servizio individuandolo tra i funzionari dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento a cui è riferibile l'assenso da rendere nella conferenza. Qualora gli atti di assenso siano molteplici e riferibili a procedimenti assegnati alla responsabilità istruttoria di diverse unità organizzative sempre facenti capo ad un medesimo Servizio, il dirigente designa il rappresentante unico individuandolo:

- a) preferibilmente, tra i funzionari dell'unità organizzativa competente ad istruire il procedimento di complessità prevalente anche in considerazione della rilevanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato al procedimento;
 - b) in subordine, tenendo conto di oggettive ragioni organizzative legate alla effettiva disponibilità del personale in servizio tra quello comunque assegnato alle unità organizzative responsabili delle istruttorie preordinate ai diversi assensi da rendere nella conferenza.
3. Nell'ipotesi di partecipazione ad una conferenza sincrona indetta da altre amministrazioni, nelle quali la PROVINCIA è convocata per rendere più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, riconducibili, sulla base dell'elenco ricognitivo di cui all'articolo 3, ai procedimenti di competenza di diversi Servizi, il rappresentante unico di cui al primo comma è designato, di intesa, dai dirigenti dei medesimi Servizi, individuandolo con i criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Qualora l'intesa non si perfezioni, provvede in via sostitutiva il Direttore Generale.
4. Nella conferenza sincrona indetta dalla PROVINCIA in qualità di amministrazione procedente, il rappresentante unico di cui al primo comma è sempre designato dal dirigente del Servizio al cui ambito di competenza è riconducibile il procedimento che ha dato luogo alla indizione della conferenza, individuandolo tra i funzionari dell'unità organizzativa



responsabile dell'istruttoria. Qualora la PROVINCIA sia chiamata a rendere, in detta conferenza, anche uno o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, rilevanti per la conclusione positiva del procedimento che ha dato luogo alla indizione della conferenza, il rappresentante unico si raccorda preventivamente, con le modalità di cui al comma 6, con i funzionari e i dirigenti delle unità organizzative responsabili delle istruttorie preordinate alla definizione dei diversi assensi da rendere nella conferenza. Resta salva la facoltà di intervento di detti funzionari nella conferenza dei servizi in analogia con quanto previsto, per le amministrazioni statali, dal comma 4, secondo e terzo periodo, dell'art.14-ter della LEGGE.

5. Qualora il parere, l'intesa, il concerto, il nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, da rendere dalla PROVINCIA nella conferenza sincrona, sia riconducibile alla competenza di un organo politico dell'ente, spetta a quest'ultimo designare il rappresentante unico individuandolo nel dirigente o nel funzionario della unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento a cui è riferibile l'assenso da rendere nella conferenza. Contestualmente all'atto di designazione l'organo politico acquisisce altresì, dalla predetta unità organizzativa, le valutazioni istruttorie inerenti all'assenso da esprimere nella conferenza, formulando al riguardo il proprio avviso, eventualmente anche in forma di indirizzi.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, con congruo anticipo rispetto alla data fissata come seduta conclusiva della conferenza sincrona, il funzionario designato quale rappresentante unico si raccorda con i dirigenti e i funzionari delle unità organizzative che, sulla base dell'elenco ricognitivo di cui all'articolo 3, risultano responsabili delle istruttorie preordinate alla definizione degli assensi che la PROVINCIA è chiamata a rendere nella conferenza. In particolare il rappresentante unico acquisisce o per via telematica o, nei casi più complessi, convocando apposita riunione interna, le valutazioni dei diversi responsabili dei procedimenti inerenti alla conferenza dei servizi, informandone contestualmente i dirigenti di riferimento e



concordando con i medesimi l'eventuale partecipazione alla conferenza dei funzionari delle rispettive strutture in funzione di ausilio e supporto tecnico in analogia con quanto previsto, per le amministrazioni statali, dal comma 4, secondo e terzo periodo, dell'art.14-ter della LEGGE.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2184/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NUOVO ELENCO
RICOGNITIVO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ENTE
si prende visione senza esprimere parere

Pesaro li, 17/12/2019

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)

UFFICIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2184/2019 del UFFICIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NUOVO ELENCO RICOGNITIVO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ENTE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 13/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(PACCHIAROTTI ANDREA)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 56 DEL 20/12/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NUOVO ELENCO RICOGNITIVO DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ENTE**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 23/12/2019

Il Responsabile della
Pubblicazione
CANCELLIERI MICHELE
sottoscritto con firma digitale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le Delibere di Consiglio N. 56 DEL 20/12/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NUOVO ELENCO RICOGNITIVO DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ENTE**

Si certifica che l'Atto in oggetto è divenuto esecutivo il 03/01/2020, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Pesaro, li 07/01/2020

Il Segretario Generale
CANCELLIERI MICHELE

sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 56 DEL 20/12/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NUOVO ELENCO RICOGNITIVO DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ENTE**

Si certifica che l'atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 23/12/2019 al 07/01/2020 , non computando il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, li 13/01/2020

Il Responsabile della
pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale